

FRANCESCO P. GABRIELI

Progetto definitivo di un nuovo
Codice penale: osservazioni e pro-
poste della Commissione Parlamen-
tare (Legge 24 dicembre 1925 n. 12660).



Estratto dalla *Giustizia Penale* — Parte I^a - Il Codice
Anno XXXVI, 1930 (VI della 4^a serie) Fasc. VI



BIBLIOTEC
CENTRALE
GIURIDICA

F
03765

MSR 48369

CITTÀ DI CASTELLO

SOCIETÀ ANONIMA TIP. «LEONARDO DA VINCI»

1930

Progetto definitivo di un nuovo Codice penale: osservazioni e proposte della Commissione Parlamentare (Legge 24 dicembre 1925 n. 12660).

SOMMARIO: Atti parlamentari — Ordine dei lavori.

PARTE I: Proposte di carattere generale: nomenclatura del Progetto — Principi generali e criteri di massima.

PARTE II. LIBRO I: Dei reati in generale. — Titolo I: Della legge penale: a) successione di leggi penali; b) delitto politico; c) concorso di norme penali. — Titolo II: Delle pene: a) pene principali: pena di morte; b) pene accessorie; c) sistema cellulare; d) interdizione. — Titolo III: Del reato: a) Rapporto di causalità; b) elemento psicologico del reato; c) reato erroneamente supposto e reato impossibile; d) difesa legittima; e) eccesso colposo; f) tentativo; g) circostanze comuni del reato (1° non conosciuta o erroneamente supposta; 2° prevedibilità dell'evento nei delitti colposi; 3° circostanza complessa; 4° concorso di circostanze: principio della equivalenza e della prevalenza); h) concorso di reati (1° sostituzione di pene di specie diverse; 2° evento diverso da quello voluto dall'agente). — Titolo IV: Del reo e della persona offesa dal reato: a) *actiones liberae in causa*; b) minori imputabili; c) recidiva; d) tendenza a delinquere; e) cooperazione nel

delitto colposo: *f*) reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti. — Titolo V: Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena: *a*) valutazione del reato agli effetti della pena; *b*) carcerazione preventiva; *c*) infermità psichica sopravvenuta al condannato alla pena di morte. — Titolo VI: Della estinzione del reato e della pena: *a*) remissione; *b*) prescrizione; *c*) sospensione condizionale della pena; *d*) perdono giudiziale; *e*) riabilitazione. — Titolo VII: Delle sanzioni civili: *a*) risarcimento del danno morale; *b*) revoca degli atti a titolo gratuito o oneroso compiuti dal colpevole prima o dopo il delitto; *c*) responsabilità dei preposti e degli enti giuridici per il pagamento delle ammende inflitte a persone dipendenti. — Titolo VIII: Delle misure amministrative di sicurezza: *a*) principio della legalità; *b*) ricovero in manicomio giudiziario; *c*) libertà vigilata; *d*) confisca speciale.

PARTE III. LIBRO II: Dei delitti in specie. — Titolo I: Dei delitti contro la personalità dello Stato: istigazione di militari a disobbedire alle leggi. — Titolo II: Dei delitti contro la pubblica amministrazione: *a*) oltraggio; *b*) nozione di pubblico ufficiale. — Titolo III: Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia: *a*) falso giuramento della parte; *b*) duello. — Titolo IV: Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; culti ammessi nello Stato. — Titolo VI: Dei delitti contro l'incolumità pubblica: pericolo causato nel condurre un veicolo. — Titolo VII: Dei delitti contro la fede pubblica: *a*) falsità in atti; *b*) false indicazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. — Titolo VIII: Dei delitti contro l'economia, l'industria e il commercio: serrata e sciopero per fini contrattuali. — Titolo IX: Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume: *a*) violenza carnale; *b*) querela di parte. — Titolo X. Dei delitti contro la famiglia: *a*) induzione al matrimonio mediante errore o inganno; *b*) adulterio;

c) alterazione di stato. — Titolo XI: Dei delitti contro la persona: *a*) omicidio aggravato; *b*) premeditazione; *c*) infanticidio per causa di onore; *d*) omicidio del consentente; *e*) lesioni; *f*) abbandono di persone minori o incapaci; *g*) ingiuria e diffamazione. — Titolo XII: Dei delitti contro il patrimonio: *a*) furto; *b*) sottrazione di cose comuni; *c*) usura; *d*) delitti contro il patrimonio commessi da congiunti.

PARTE IV: Delle contravvenzioni: *a*) contravvenzioni da eliminare dal Codice penale; *b*) bestemmia.

Conclusione.

Atti parlamentari. Sono stati pubblicati gli *Atti della Commissione parlamentare* (1) chiamata a dare il proprio parere sul progetto di un nuovo codice penale, in virtù dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1925 n. 2660 così concepito: « I progetti dei decreti che approvano i nuovi testi del codice penale, del codice di procedura penale e delle leggi sull'ordinamento giudiziario, emendati, saranno sottoposti all'esame e al parere delle stesse Commissioni parlamentari che hanno esaminato il presente disegno di legge, insieme riunite, che si suddivideranno in tre Sottocommissioni ».

Il 28 ottobre 1929 S. E. Rocco, Ministro Guardasigilli, inviò alle dette Commissioni il Progetto definitivo del nuovo codice penale accompagnato da un'ampia relazione illustrativa, e dai numerosi lavori preparatori.

Nella prima seduta plenaria del 14 novembre 1929 la Commissione per il codice penale si costituì nominando: presidente il senatore S. E. D'Amelio primo presidente della Corte di Cassazione del Regno; vicepresidente il deputato Solmi. La Commissione si suddivise in tre sottocommissioni:

(1) Tipogr. Senato, pagg. 664.

Prima sottocommissione per l'esame del *Libro I* del progetto: presidente: S. E. D'Amelio (vi fecero parte i professori Stoppato e De Marsico);

Seconda sottocommissione per l'esame dei *primi sei titoli del Libro II*: presidente: senatore Milano Franco D'Aragona (vi fece parte l'on. Farinacci);

Terza sottocommissione per l'esame dei *titoli dal settimo al dodicesimo del Libro II*: presidente: senatore prof. Garofalo.

La Commissione chiamò, su designazione del Ministro della Giustizia, a partecipare ai lavori il consigliere di cassazione dott. Ugo Aloisi, ed il Sost. proc. gen. di appello dott. Ruffo Manzini, i quali, avendo collaborato alla compilazione dei Progetti preliminare e definitivo, portarono un contributo veramente notevole in seno alla Commissione come risulta dai verbali e dal voto di plauso deliberato dalla Commissione plenaria.

Ordine dei lavori: Le tre sottocommissioni hanno esaminato, in varie adunanze, articolo per articolo, le parti del progetto ad esse rispettivamente assegnate; nei verbali delle adunanze sono riferite le opinioni dei componenti e le deliberazioni adottate. Ogni sottocommissione ha compilato una relazione riassuntiva nella quale sono raggruppati i più importanti voti formulati. La Commissione plenaria ha esaminato i voti delle sottocommissioni, formulando proposte che sono schematizzate accanto ai singoli articoli del progetto definitivo. Una pregevolissima Relazione generale del Presidente S. E. D'Amelio pone in evidenza le più notevoli innovazioni della riforma rispetto al codice Zanardelli, mette in luce l'organicità dell'opera svolta dalla Commissione, e i voti più importanti formulati dalle Sottocommissioni e approvati in adunanza plenaria, dando ragione dei vari emendamenti proposti. Un indice degli articoli che hanno dato luogo ad osservazioni, col riferimento ai verbali delle sedute in cui gli articoli

stessi sono stati esaminati, rende oltremodo agevole la consultazione della complessa materia.

Facciamo un breve cenno delle più importanti proposte della Commissione interparlamentare, seguendo lo schema del Progetto definitivo.

PARTE I.

Proposte di carattere generale.

Sulla nomenclatura del progetto:

1°) Sostituire alla formula « estinzione del reato e della pena » la formula « estinzione dell'azione penale e della condanna »: il reato e la pena non possono, quali fatti storici, estinguersi; ciò che si estingue è il diritto di perseguire il reato, di promuovere l'azione penale, di applicare la pena già inflitta: i due rapporti, materiale l'uno, processuale l'altro, non possono scindersi.

La concezione neo-hegeliana di considerare il reato come entità giuridica, di personificare il reato, non si può accogliere. Nè vale il dire che l'azione penale può essere promossa non ostante la causa estintiva; poichè essa, in tal caso, sarà male proposta e dovrà essere dichiarata infondata.

2°) Sostituire alla espressione « delitti contro la libertà sessuale » l'altra più appropriata fra le seguenti: « delitti sessuali », « delitti contro i rapporti sessuali »; ovvero tornare alla formula del codice vigente. Una vera libertà sessuale non esiste, perchè la legge non garantisce alla donna il diritto di disporre del proprio pudore, e tanto meno agli uomini il diritto di disporre del proprio corpo per atti di sodomia: sono offesi, con questi delitti, beni spirituali delle persone (es. pudore), e beni materiali (es. integrità fisica).

3°) Usare la espressione « *delinquente per mestiere* » anzichè la locuzione « *delinquente professionale* », es-

sendo la parola « *professionale* » inadatta a qualificare un delinquente.

Sui principi generali e criteri di massima :

1°) Sottoporre a revisione generale tutte le pene comminate per i singoli reati, perchè risultino più proporzionate, più elastiche, con minimi più bassi: tenendo conto che accanto alle pene è introdotto il sistema delle misure di sicurezza per gli individui pericolosi.

2°) Eliminare, in linea di massima, dal progetto le disposizioni che prevedono generi di criminalità particolarissimi del periodo bellico, durante il quale essi saranno soggetti alla giurisdizione militare.

3°) Eliminare, in via di massima, le disposizioni concernenti le contravvenzioni non aventi carattere strettamente giuridico o che si riferiscono a materia in continua trasformazione.

4°) Sostituire alla formula « Delitto contro l'attività giudiziaria » l'altra: « Delitto contro l'attività degli organi giurisdizionali ».

PARTE II.

LIBRO I. — Dei reati in generale.

Titolo I: *Della legge penale.*

a) *Successione di leggi penali* (art. 2 capov. 2°): in tema di diritto penale transitorio, e particolarmente circa i confini da assegnare al principio dell'applicazione della legge più mite, quando la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori siano diverse; applicare la legge più favorevole in caso di condanna a morte divenuta irrevocabile (il progetto non fa nessuna eccezione al principio della prevalenza del giudicato di fronte alla nuova legge più mite): la coscienza giuridica del Paese mal si adatterebbe alla esecuzione di una pena così grave, quando una nuova legge, espressione della stessa coscienza giuridica, aves-

se tolto un reato dal novero di quelli per i quali è comminata la pena capitale.

b) *Delitto politico* (art. 8): definendosi il delitto politico si stabilisce che è a considerarsi tale il « delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici o sociali ». Sopprimere la parola « sociali » per evitare il pericolo che fra i delitti determinati da motivi sociali si potessero comprendere anche quelli determinati da quei moventi altruistici, e perciò di ordine eminentemente sociale, che, secondo il progetto, portano invece ad una specifica attenuazione di responsabilità (art. 66 n. 1).

c) *Concorso di norme penali*. L'art. 15 dispone che, quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano, contemporaneamente o successivamente, la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito: sopprimere l'articolo perchè superfluo; subordinatamente chiarire che essa regola ipotesi di concorso di leggi e non di successione di leggi, perchè dice « contemporaneamente o successivamente »; e che cosa debba intendersi per « stessa materia ».

Titolo II: *Delle pene.*

a) *Pene principali* (art. 17): abolita la pena della detenzione, stabilire nell'ordinamento del sistema penitenziario una differenza di trattamento fra i condannati per reati colposi e quelli per reati dolosi, con particolare carattere di malvagità o di gravità: tale differenziazione costituirebbe un ulteriore svolgimento dei criteri che lo stesso progetto pone a base della norma per la esecuzione delle pene detentive e della ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari (art. 145-147). Circa la pena di morte, alcuni commissari si dichiararono ad essa contrari in modo assoluto; altri l'ammisero nei limiti consentiti dalla legislazione vigente (codici militari e legge sulla difesa dello Stato); altri consentirono alla sua introdu-

zione nel codice penale, ma limitatamente ai più gravi delitti contro la personalità dello Stato: la maggioranza riconobbe la legittimità della pena capitale.

b) *Pene accessorie* (art. 19): sopprimere le pene accessorie della perdita della cittadinanza e della confisca generale dei beni del condannato.

c) *Sistema cellulare* (art. 22 e 23): il progetto stabilisce che il giudice alla condanna della pena dell'ergastolo o della reclusione può aggiungere l'isolamento anche diurno: si propone che, in omaggio allo stesso principio che ha ispirato la riforma di abolire la « segregazione cellulare », venga soppresso l'« isolamento diurno », salvo il caso di concorso di delitti (art. 76): subordinatamente, non determinare il minimo dell'isolamento diurno, riducendosi in ogni caso il massimo. Trattandosi di un inasprimento del modo di esecuzione della pena da commisurarsi alle condizioni personali del colpevole (età, salute, cultura, posizione sociale), debbesi l'isolamento diurno mantenere in limiti assai ristretti, onde evitare i perturbamenti psichici ai quali dà luogo l'attuale sistema cellulare.

d) *Interdizione* (art. 35): si commina l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, industria, arte, o dal commercio o mestiere per condanne riguardanti delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o arte. Non potendosi rendere facoltativa l'applicazione della pena accessoria, profluendo essa *ope legis* dalla condanna (art. 20), escludere da detta pena i delitti dolosi, quando la pena principale inflitta non superi un certo limite, da stabilirsi in base a quello già dal progetto fissato per i delitti colposi.

Titolo III: *Del reato.*

a) *Rapporto di causalità* (art. 44): Non è assolutamente indispensabile sancire in modo espresso, come fa la prima parte dell'articolo (« nessuno può essere punito per un fatto, preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la

esistenza del reato, non sia conseguenza della sua azione od omissione »), che primo elemento del reato è quello fisico o materiale, il quale ricorre quando l'evento sia legato all'azione o omissione del colpevole da rapporti di causalità; e quindi si propone di sopprimere la prima parte dell'articolo. Subordinatamente, coordinare detta parte con l'art. 47, che prevede l'elemento psicologico del reato, in modo da eliminare ogni parvenza di contrasto; l'art. 44 indica un rapporto cronologico di causalità materiale da antecedente a conseguente; l'art. 47 esprime un rapporto psicologico di causa ad effetto.

Quanto al capov. dell'art. 44 — il quale sancisce che « non impedire un evento, che si ha obbligo di impedire, equivale a cagionarlo » —, occorre chiarire che deve trattarsi di « obbligo giuridico », sia la legge o la convenzione la fonte di esso.

b) *Elemento psicologico del reato* (art. 46): il reato preterintenzionale si distingue da quello doloso, non perchè non sia anche esso doloso, ma perchè non è esclusivamente doloso: vi è in esso una parte dell'evento non voluta dall'agente, ma che gli è messa a carico come conseguenza della sua azione od omissione, a titolo di responsabilità *ex lege*. Questo concetto non sembra bene scolpito nel primo capoverso dell'art. 46 così formulato: « Nessuno può essere punito per un delitto se non l'abbia commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale espressamente preveduti dalla legge »: la contrapposizione del delitto preterintenzionale al doloso potrebbe far dubitare che il delitto preterintenzionale non fosse doloso. Meglio dire: « Nessuno può essere punito per un fatto... ».

c) *Reato supposto erroneamente e reato impossibile*. Dispone il capoverso terzo dell'art. 53 che colui il quale commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato, non è punibile, ma può essere sottoposto a misura di sicurezza.

Sopprimere detto capoverso, non sembrando giusto

applicare una misura, quando l'agente abbia commesso un fatto non costituente reato nella supposizione erronea che costituisca reato.

d) *Difesa legittima*: secondo l'art. 56 « non è punibile colui che ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa ». Completare la formula dell'articolo, nel senso di stabilire un altro rapporto di proporzione, quello cioè tra la difesa e l'entità del diritto che si vuole difendere: la sola proporzione tra la difesa e l'offesa potrebbe lasciare impunito colui che, per difendere un diritto di minima entità, non avesse esitato a offendere il bene massimo dell'avversario, cioè il diritto alla vita.

e) *Eccesso colposo*. L'art. 59 dispone che all'agente, il quale *colposamente* eccede i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, « si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo ». Emendare il testo, nel senso che si applichino le disposizioni concernenti i « *reati colposi* », se il fatto sia preveduto dalla legge come « reato », e non come « delitto colposo », allo scopo di far rispondere l'agente non soltanto dei delitti ma anche delle contravvenzioni.

f) *Tentativo*. Secondo l'art. 60 parte prima: « colui che compie atti idonei, diretti in modo non equivoco, a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifichi ». Si richiede l'univocità degli atti, intesa in senso rigorosamente obbiettivo (quando cioè gli atti di per sé e senza il concorso di altre circostanze desunte *aliunde*, rivelano nell'autore l'intenzione di commettere un determinato reato); ovvero, a dimostrare la direzione, in modo non equivoco, degli atti allo scopo di commettere un determinato reato, possono concorrere anche altre circostanze, come ad es. la confessione dell'agente?

Nel primo caso la formula del progetto non si differenzia da quella del codice vigente (art. 61: . . . a fine di commettere un delitto, ne comincia con mezzi idonei l'esecuzione . . .), giacchè l'atto idoneo e obbiettivamente equivoco è un atto di esecuzione; nel secondo caso si potrebbe cadere in eccessi a danno di cittadini, sospettati di prava intenzione, non ancora estrinsecatisi in una iniziale effettiva aggressione di un bene giuridico. Si propone in conseguenza di elaborare la formula della prima parte dell'art. 60 in modo più preciso, nel senso che gli atti rivelino in modo univoco e idoneo l'intenzione dell'agente, costituendo un principio di esecuzione.

g) *Circostanze comuni del reato*.

1°) *Circostanze non conosciute o erroneamente supposte* (art. 63 e 65): secondo il sistema del progetto, sono a carico dell'agente le circostanze aggravanti, anche se da lui non conosciute o se da lui ritenute inesistenti (art. 63 p. p.: ipotesi di responsabilità *ex lege*), e, nella ipotesi di errore sulla persona, le circostanze riguardanti l'età o le altre condizioni o qualità fisiche o psichiche della persona offesa (art. 64 p. ult.: responsabilità *ex lege*). Si propone che, anche secondo lo spirito informatore della nuova legislazione, per cui la responsabilità morale continua ad essere uno dei cardini fondamentali della responsabilità penale (art. 46-47), le circostanze aggravanti non siano valutate a carico se non conosciute o se ritenute, per errore, inesistenti.

2°) *Circostanza aggravante consistente « nell'avere, nei delitti colposi, agito non ostante la previsione dell'evento »* (art. 65 n. 3), coordinata con la definizione che l'art. 47 capov. terzo dà del delitto colposo (il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente ecc.).

Qualora si sia agito non ostante la previsione dell'evento, il fatto deve imputarsi a titolo di dolo e non

a titolo di colpa: si propone quindi di eliminare il n. 3 dell'art. 65, e di modificare l'art. 47, sopprimendo la prevedibilità dell'evento come ipotesi di delitto colposo.

3°) *Circostanza complessa.* Dispone l'art. 72 p. p. che, « qualora una circostanza aggravante comprenda in sé altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante », è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o attenuante che importa, rispettivamente, il maggior aumento o la minore diminuzione di pena: si propone di sostituire la formula: « qualora un fatto costituisca più circostanze aggravanti o più attenuanti ».

4°) *Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.* A fine di raggiungere una maggiore individuazione della pena, l'art. 73 accoglie, in caso di concorso di circostanze, il principio della equivalenza fra circostanze aggravanti e attenuanti, in modo che il giudice può applicare la pena che si sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze, ed il principio della prevalenza delle aggravanti sulle attenuanti ovvero di queste su quelle, in modo che il giudice può non tener conto, rispettivamente, della diminuzione o dell'aumento della pena. Si osserva che in pratica uno stesso reato, secondo il temperamento del magistrato, potrà essere giudicato in modo difforme, con forti sproporzioni di pena; l'eccessiva subbiettività dei poteri del giudice rischia di sminuire l'efficacia sociale della giustizia, favorendo l'individualismo, già notevole, dei giudici italiani. Si propone quindi di modificare il sistema.

h) *Concorso di reati.*

1°) Se il colpevole deve rispondere di due delitti per ciascuno dei quali debba infliggersi l'ergastolo, l'art. 76 commina la pena di morte. Si propone di eliminare la sostituzione della pena di morte, aggiungendo all'ergastolo l'isolamento diurno con durata maggiore, facendo in tal modo funzionare l'isolamento,

come esso è in realtà, quale misura aggravatrice della pena dell'ergastolo. La stessa osservazione è stata fatta per l'ipotesi dell'ultima parte dell'art. 82, secondo la quale, « ove concorrano più delitti, per ciascuno dei quali debba infliggersi la reclusione non inferiore a 24 anni, si applica l'ergastolo ».

Per la loro particolare gravità, così la pena di morte come quella dell'ergastolo non possono essere inflitte se non in ragione del titolo del reato, che importi l'una o l'altra specie di pena, e non in ragione della pericolosità del delinquente.

2°) *Evento diverso da quello voluto dall'agente.* Stabilisce l'art. 86 che, quando per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altre cause, si cagioni un evento di danno o di pericolo obiettivamente diverso da quello voluto, a danno della persona a cui la lesione giuridica era diretta, o anche di altra persona, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, sempre che il fatto sia dalla legge preveduto come delitto colposo. Si è rilevato che, essendo l'azione inizialmente dolosa, l'agente deve rispondere, a titolo di dolo, anche dell'evento non voluto; è inammissibile ritenere che rispetto ad un'unica azione che produca due eventi, l'uno voluto e l'altro non voluto, possano coesistere dolo e colpa. Si propone quindi che la disposizione sia emendata nel senso che il colpevole debba rispondere a titolo di dolo anche dell'evento non voluto.

Titolo IV: *Del reo e della persona offesa dal reato.*

a) *Actiones liberae in causa:* la parte prima dell'art. 90, codificando questo principio, stabilisce non essere necessario che ricorrano, nel momento del fatto, gli ordinari requisiti della imputabilità, quando l'agente si sia messo, anche solo colposamente, in istato d'incapacità d'intendere e di volere. Si osserva che colui il quale ha commesso il fatto in istato d'incapacità è sempre un *non imputabile*, anche se in tale stato si sia messo volontariamente: la norma dell'art. 90 è tanto

più grave in quanto concerne qualsiasi causa: si propone quindi di rivedere l'articolo nel senso di ristabilire l'unità organica fondamentale del progetto circa la teoria della responsabilità.

b) *Minori imputabili*. Si propone di abbassare il limite iniziale per la imputabilità del minore fissato dall'art. 10 agli anni 14, sviluppandosi l'intelligenza del minore presso di noi, anche prima di tale epoca. Inoltre l'art. 101 dichiara imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto gli anni 14, ma non ancora i 18, se aveva capacità d'intendere e di volere: sorge il dubbio se la capacità debba presumersi, o debba invece essere dimostrata; occorre chiarire, stabilendo che la capacità si presume, salvo contraria dimostrazione.

c) *Recidiva*. Escluderla tra delitti dolosi e colposi, ammettendola soltanto quando il delitto e la contravvenzione siano della stessa indole (art. 102-103).

d) *Tendenza a delinquere*. La commissione, a maggioranza, ha deliberato la soppressione dell'art. 111. Alcuni commissari, nel presupposto che la tendenza a delinquere consista in una incoercibile predisposizione al delitto, sostennero che il delinquente per tendenza è un irresponsabile; altri negarono tale non definibile figura; di cui la scienza ha soltanto una intuizione empirica; altri ritennero trattarsi di una figura di delinquente comune, il quale commette delitti particolarmente brutali, figura delineata, nel progetto preliminare, secondo la elaborazione scientifica della scuola antropologica italiana, e proponevano di ripristinare la formula del primo progetto, con opportune modificazioni; altri infine ritennero tale figura inutile, dal momento che il sistema delle misure di sicurezza garantisce la società da tali soggetti particolarmente predisposti al delitto.

e) *Cooperazione nel delitto colposo*. Dispone l'art. 118 prima parte che « nel delitto colposo, quando l'evento sia stato cagionato dalla cooperazione di più

persone, ciascuna di esse soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso ». Si osserva che occorre distinguere l'ipotesi di concorso di persone nel delitto colposo, dalla ipotesi di concorso di cause indipendenti e imputabili: nella prima ipotesi ciascuno dei fattori dell'evento ha consapevolezza di contribuire all'azione altrui; nella seconda, tale consapevolezza manca, ed ognuno dei fattori opera all'insaputa dell'altro: tali concetti non sono chiaramente riprodotti nell'art. 118, poichè la parola « cooperazione » non indica in modo inderogabile « consapevolezza di contribuire all'azione altrui », ma può essere riferibile anche ad una situazione nella quale le attività dei diversi fattori dell'evento di danno o di pericolo vengano ad integrarsi in modo obiettivo, indipendentemente cioè dalla consapevolezza dei fattori medesimi.

f) *Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti*. Dispone l'art. 120: « Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento sia conseguenza della sua azione od omissione ». Di regola, se uno dei concorrenti commetta un reato diverso da quello voluto dall'altro concorrente, quest'ultimo risponde soltanto se l'evento sia conseguenza della sua azione od omissione (art. 44); e, poichè il reato non è stato voluto dal concorrente, questi ne risponde a titolo di responsabilità obbiettiva. Si propone di restringere in questa ipotesi la teoria della responsabilità *ex lege*, perchè, a prescindere dalla difficoltà di accertare il rapporto di causalità, detta teoria condurrebbe a eccessivo rigore e contrasterebbe con i principi fondamentali accolti dal progetto per la responsabilità penale (art. 46 e 47); il reato diverso non dovrebbe essere posto a carico del concorrente che non lo abbia voluto, in virtù dei principi anzidetti, ai quali si dovrebbe derogare soltanto in casi eccezionalissimi. Identiche proposte sono state fatte per l'art. 121, secondo il quale il mutamento del titolo del reato, per condizioni o qualità

personali di uno dei concorrenti, sta a carico anche del concorrente, che ignorava dette condizioni o qualità; e per l'art. 122 p. p., secondo il quale le circostanze aggravanti oggettive sono valutate anche a carico di coloro che non le conoscono.

Titolo V: Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena.

a) *Valutazione del reato agli effetti della pena.* L'art. 137 detta norme alle quali il giudice deve attenersi nel fissare discrezionalmente la pena (gravità obbiettiva e subiettiva del reato; capacità a delinquere del colpevole). La Commissione si propose il quesito se tali norme sono tassative o dichiarative; e, pur manifestando l'avviso che esse debbano ritenersi dichiarative, proponeva di modificare le disposizioni in modo che risulti evidente la soluzione da dare alla questione.

b) *Carcerazione preventiva.* Secondo l'art. 141 il giudice ha « facoltà » di detrarre dalla durata complessiva delle pene temporanee la carcerazione sofferta prima della sentenza definitiva di condanna. Si propone di computare sempre la carcerazione preventiva.

c) *Infermità psichica sopravvenuta al condannato alla pena di morte.* L'art. 152 stabilisce che in tal caso l'esecuzione della pena capitale è sospesa fino a quando non sia revocato il provvedimento di ricovero nel manicomio giudiziario.

Si propone che in siffatta ipotesi la pena di morte sia *ope legis* commutata in quella dell'ergastolo: salvo i casi di contumacia, la pena di morte o si esegue a breve distanza, o non si esegue più. Nel caso poi di pazzia sopravvenuta sarebbe ripugnante alla coscienza pubblica l'assoggettare all'estremo supplizio colui che perdette la ragione per lo spavento della pena e, riacquistando la ragione, si ritrova di fronte lo stesso spettro della morte, che può risospingerlo verso la pazzia.

Titolo VI: Della estinzione del reato e della pena.

a) *Remissione.* Sembra troppo assoluta la regola che il diritto di remissione si estingua con la morte della persona offesa dal reato (art. 160): consentire in taluni casi (es. reati patrimoniali) agli eredi il diritto di remissione, considerando che sui medesimi ricade l'obbligo di pagare i danni e le spese, nel caso di assoluzione del querelato.

b) *Prescrizione.* Secondo il progetto, il tempo necessario per la prescrizione del reato deve decorrere prima del decreto di citazione a giudizio, o del decreto di condanna; i termini prescrizionali del reato e della pena sono lunghi; l'ergastolo e la pena di morte sono imprescrittibili (art. 161-176). Si propone di far decorrere la prescrizione anche dopo il decreto di citazione o il decreto di condanna; di abbreviare tutti i termini; di estendere la prescrizione a tutti i delitti, anche punibili con la pena di morte o con l'ergastolo. Comprendere nella prescrizione anche la pena capitale e quella dell'ergastolo: dopo lungo tempo anche l'esecuzione di dette pene potrebbe non avere più alcuna ragione morale o sociale.

c) *Sospensione condizionale delle pene* (art. 167). Elevare per i minori degli anni 18 e per i vecchi di anni 70, i limiti della pena in concreto, per la concessione del beneficio, da 18 mesi a due anni.

d) *Perdono giudiziale.* Ammettere il perdono per i reati nei quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore a 2 anni (secondo l'art. 173 la pena edittale non deve essere superiore ad un anno).

e) *Riabilitazione.* Per chiedere la riabilitazione si è ritenuto eccessivo il termine di 10 anni dal giorno in cui sia stata eseguita o comunque estinta la pena principale (art. 184): ridurre il termine a 5 anni.

Titolo VII: Delle sanzioni civili.

a) *Risarcimento del danno morale.* L'art. 191 capov. dispone: « Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle

leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui». La Commissione, pur consentendo nell'affermazione della risarcibilità dei danni morali, propone di esaminare: 1°) se non convenga denominare «danni morali» cotesta categoria di danni, denominati nel progetto «danni non patrimoniali»; 2°) se non convenga mantenere in vigore la facoltà del giudice di assegnare alla parte lesa una particolare indennità a titolo di riparazione, ancorchè il reato non abbia prodotto danno, e ciò nei casi in cui tale indennità è consentita dall'art. 38 C. p. e dall'art. 7 C. p. p. vigenti.

b) *Revoca degli atti a titolo gratuito o oneroso compiuti dal colpevole prima o dopo il delitto* (art. 198 a 201). Le disposizioni contenute in questo gruppo di articoli innovano profondamente alla disciplina dell'azione pauliana, accolta dal codice civile (art. 1235), principale tra tutte la norma che ammette detta azione anche quando l'atto in frode sia compiuto prima del sorgere dell'obbligazione, in pregiudizio della quale è diretto (art. 200): tra la condizione di chi cerca di assicurarsi un beneficio ricevuto da un contratto a titolo gratuito, e quella della vittima del reato, il legislatore preferisce quest'ultima.

La Commissione, pur riconoscendo l'esattezza e il giusto rigore di tali norme, atteso il contrasto tra esse e le disposizioni del codice civile sull'azione pauliana, considerato che tale differente disciplina comprometterebbe quella unità di legislazione che con ogni sforzo si cerca di assicurare, ha proposto che la cennata materia, essendo strettamente civilistica, sia riservata al codice civile, il quale, nella riforma in corso di elaborazione, potrà tener conto, per l'azione pauliana, delle particolari esigenze delle obbligazioni nascenti dal reato.

c) *Responsabilità dei preposti e degli enti giuridici per il pagamento delle ammende inflitte a persone dipendenti*. L'art. 202 pone a carico della persona preposta l'obbligazione, di carattere civile e a conte-

nuto fideiussorio, di pagare l'importo dell'ammenda nel caso di contravvenzione commessa dal dipendente a disposizioni che la detta persona era tenuta a fare osservare, e ciò quando il dipendente non sia solvibile.

Si rileva che, mentre è manifesto il fondamento giuridico della norma contenuta per l'analoga previsione nell'art. 60 C. p. vigente, non altrettanto può dirsi per la norma in esame, la quale contiene una evidente deroga al principio *peccata sua tenent auctores*, giacchè, data l'insolvibilità del condannato, è un terzo che paga per lui. Meglio stabilire una responsabilità comune e della persona proposta e del dipendente, concependo la responsabilità della prima come responsabilità derivante da mancata vigilanza o dal principio della rappresentanza. Identici rilievi si fanno all'art. 123, che stabilisce un'obbligazione a contenuto presso che identico a carico delle persone giuridiche, relativamente al pagamento delle ammende dovute da chi ne abbia la rappresentanza e l'amministrazione o che sia con esse in rapporto di dipendenza. Si propone in conseguenza di sopprimere gli art. 202 e 203, o, subordinatamente, formularli in modo da stabilire una pena per coloro che non hanno vigilato o impedito il fatto, ovvero una responsabilità solidale.

Titolo VIII: Delle misure amministrative di sicurezza.

a) *Principio della legalità delle misure di sicurezza*. Il progetto accoglie in questa materia il duplice canone della scuola positiva, e cioè che le misure di sicurezza debbono trovare posto nel codice penale ed essere applicate dal giudice; afferma infine il principio della legalità, anche per le misure di sicurezza (art. 205): detto principio la Commissione propone che sia più precisamente specificato nel senso che «nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge, e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti per ciascuna misura di sicurezza» (l'art. 205 parla genericamente di misure espressamente stabilite, e fuori dei casi dalla legge

stessa preveduti); illegale quindi deve ritenersi non soltanto la sottoposizione ad una misura di sicurezza non espressamente prevista dalla legge, ma altresì la sottoposizione ad una misura fuori delle ipotesi di applicabilità espressamente stabilite per una determinata misura di sicurezza. Si propone in conseguenza di sopprimere o meglio precisare la facoltà data al giudice di sostituire una misura ad un'altra, senza specificare la misura di sicurezza da sostituire (es. art. 211 parte ult.). Inoltre modificare il principio per cui, se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura sia diversa, si applica la legge vigente al tempo della esecuzione (art. 206 capov.); nel senso che, se quest'ultima legge sia più aspra ovvero stabilisca un modo di esecuzione più aspra, debba procedersi a nuovo esame della pericolosità, onde accertare l'adeguatezza della misura più rigorosa alla pericolosità medesima.

b) *Ricovero in un manicomio giudiziario.* Dispone l'art. 228: 1°) che nel caso di proscioglimento per infermità psichica è ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un periodo minimo non inferiore a 2 anni, ovvero non inferiore a 10 anni, se in questa seconda ipotesi, per il fatto commesso, sia stabilita la pena dell'ergastolo, della morte, o della reclusione non inferiore nel minimo a 10 anni. La Commissione propone che, in caso di guarigione prima dei 10 anni, sia sostituita, per il rimanente periodo, al manicomio altra misura di sicurezza: la presunzione che l'infermità mentale debba, in ogni caso e inderogabilmente, durare per almeno 10 anni, può non trovare riscontro nella realtà, e sarebbe inumano e dannoso costringere in un manicomio per un lungo periodo persone sane di mente.

c) *Libertà vigilata* (art. 234-236). Si propone:

1°) affermare espressamente che il giudice è tenuto a controllare il modo di esecuzione della libertà vigilata;

2°) esaminare se ed entro quali limiti la sorveglianza

possa essere affidata ai comitati di patronato: sembra opportuno non affidarla esclusivamente all'autorità di P. S.;

3°) stabilire che la libertà vigilata non si applichi nelle condanne per delitti politici di lieve importanza: in tali casi la libertà vigilata non avrebbe scopo, tenuto conto che fine ultimo di tale misura è il riadattamento alla vita sociale mediante il lavoro.

Meglio rispondono allo scopo il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più provincie, ovvero altri provvedimenti di polizia, come il confino.

c) *Confisca speciale* (art. 247). Si propone che siano esplicitamente fatti salvi i diritti della parte lesa, quando si tratti di confiscare cose che costituiscono il profitto del reato, ed il prodotto derivi dall'impiego della cosa sottratta.

PARTE III.

LIBRO II. — Dei delitti genere.

Titolo I: Dei delitti contro la personalità dello Stato.
Istigazione di militari a disobbedire alle leggi: l'art. 273 prevede il fatto di chiunque pubblicamente istiga i militari a disobbedire alle leggi, o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato ecc. Si propone di punire l'istigazione anche se fatta in privato, e stabilire che la pubblicità sia considerata come aggravante.

Titolo II: Dei delitti contro la pubblica amministrazione.

a) *Oltraggio.* Secondo il sistema del progetto, la « presenza » del pubblico ufficiale distingue l'oltraggio dalla diffamazione (art. 346 prima parte e 603); l'« offesa » mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni, è equiparata, ai fini della tutela penale, alla offesa in presenza » (art. 346 capov.).

Si propone di considerare « oltraggio » anche « l'ingiuria a mezzo della stampa »: la diffusività del mezzo usato rende il fatto più grave di quello che non sia l'offesa con scritto o disegno diretto al pubblico ufficiale. Il progetto nella su menzionata ipotesi prevista nel capov. dell'art. 346 ha già derogato al principio che per l'oltraggio occorre la presenza. Identica osservazione è stata fatta per gli art. 347 e 349.

b) *Nozione del pubblico ufficiale.*

1°) Il progetto distingue, ai fini della tutela penale attiva e passiva, il « pubblico ufficiale » (art. 362), la « persona incaricata di un pubblico servizio » (art. 363), la « persona esercente un servizio di pubblica necessità » (art. 364); ma per la definizione di tali nozioni, come per il concetto di « ente pubblico », il diritto penale si rimette alla scienza di diritto amministrativo, in omaggio al principio della unità dell'ordinamento giuridico interno. Inoltre, il codice dell'89 considera i deputati e i senatori come pubblici ufficiali soltanto quando trattasi di disposizioni a loro favore (tutela penale attiva); il progetto invece riconosce tale qualità anche in quanto costoro possano essere soggetti attivi di reati (tutela penale passiva); alla funzione pubblica, secondo il progetto, corrisponde in chi la esercita la qualità di pubblico ufficiale e non già quella di pubblico funzionario, prescindendosi dalla investitura della pubblica funzione; infine il progetto, a differenza del codice vigente (art. 207 parte ult.), non prevede categorie di persone « equiparate » a pubblici ufficiali.

Si propone che nel n. 1 dell'art. 362 (agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali: 1° gli impiegati dello Stato o di altro ente pubblico...) si sostituiscono alle parole « o di altro ente pubblico », le parole « o della provincia o del comune o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato della provincia o dei comuni »: non sempre è facile precisare se un ente sia pubblico; se poi nella locuzione « ente pubblico » s'intende comprendere non soltanto gli

istituti sottoposti per legge a tutela dello Stato di una provincia o di un comune, ma anche quelli sottoposti a vigilanza, è bene dirlo esplicitamente. La proposta concerne anche l'art. 363 n. 1. Nel n. 2 dell'art. 362 fare espressa menzione dei notai, dei testimoni ed interpreti, potendosi dubitare che i notai esercitino sempre una « pubblica funzione amministrativa ».

Aggiungere all'art. 362 il seguente comma: « Ai fini del presente titolo, i senatori i deputati e i membri del Gran Consiglio del fascismo sono parificati ai pubblici ufficiali ». Non è opportuno ritenere pubblici ufficiali, ad ogni effetto, i deputati e i senatori, sembrando che essi siano al di fuori e al di sopra delle funzioni di pubblico ufficiale, e perciò da considerare in modo particolare, come fa il codice vigente; la loro funzione essenzialmente politica non può essere assoggettata alla disciplina penale, che colpisce figure di reati, che sono particolari ai pubblici ufficiali.

Titolo III: *Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia.*

a) *Falso giuramento della parte.* L'art. 376 prima parte punisce chiunque, come parte in giudizio, giura il falso. Si propone di punire il falso giuramento dinanzi a tutte le giurisdizioni speciali e nei procedimenti arbitrali, con carattere giurisdizionale, stabiliti per legge. La stessa osservazione è stata fatta per la falsa testimonianza (art. 377), falsa perizia o interpretazione (art. 378), frode processuale (art. 379).

b) *Duello.* Secondo il disposto dell'art. 400 i portatori di sfida sono puniti con la multa; si propone di punirli con pena detentiva.

Titolo IV: *Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti. Culti ammessi nello Stato.* Le offese, mediante vilipendio di persone o di cose, ad un culto ammesso e il turbamento di funzioni religiose di un culto ammesso sono puniti meno delle offese alla religione ufficiale dello Stato e del turbamento di funzioni religiose del culto cattolico (art. 412).

Si propone di eliminare la diminuzione di pena per i culti ammessi, dando ad essi egual tutela del culto cattolico: in ognuna delle su menzionate ipotesi è egualmente offesa la manifestazione del rispetto e della venerazione verso la divinità, manifestazione che non cambia il suo potere spirituale attraverso le diversità dei culti; l'offesa ad un culto ammesso può apparire anche una persecuzione religiosa, e più terribili ne sono gli effetti; infine il fatto che ciascuno dei culti ammessi è professato da piccole minoranze consiglia una eguale posizione, dovendo la legge tutelare soprattutto le minoranze, a causa appunto della loro debolezza.

Titolo VI: *Dei delitti contro l'incolumità pubblica. Pericolo causato nel condurre un veicolo.* Dispone l'art. 456: « Chiunque, nel condurre un veicolo, fa sorgere, con la propria azione od omissione colposa, un pericolo per la pubblica incolumità ». La necessità di una maggiore repressione della imprudenza e della negligenza dei conducenti dei veicoli ha suggerito l'opportunità di prevedere una figura di reato, che consiste in un *plus* rispetto alle ordinarie contravvenzioni, in quanto crea una situazione di effettivo pericolo per la pubblica incolumità; si punisce inoltre il fatto a titolo di colpa, senza attendere il verificarsi dell'evento di danno (lesione o morte). La commissione ha proposto la soppressione dell'articolo, segnalando la possibilità di provvedere in altro modo, sempre nel campo contravvenzionale, in considerazione che da questa nuova forma di repressione potrebbero conseguire la limitazione dell'uso di questo moderno mezzo di locomozione con danno all'industria nazionale, la diminuzione del numero dei forestieri che vengono in automobile nel nostro paese, l'arbitrio degli agenti nella constatazione del pericolo per la pubblica incolumità, la difficoltà del giudice di accertare, a distanza di mesi dal fatto, gli estremi del reato.

Titolo VII: *Dei delitti contro la fede pubblica.*

a) *Falsità in atti.* Il progetto nelle varie disposi-

zioni che disciplinano il delitto di falso in atti pubblici o privati (art. 484-487-493) non ripete l'inciso « ove ne possa derivare pubblico o privato documento » del codice Zanardelli (art. 275-280), sul riflesso che per scrittura deve intendersi un documento contenente manifestazioni, dichiarazioni o attestazioni di volontà atte a fondare o a suffragare una pretesa giuridica, o a provare un fatto giuridicamente rilevante, e che quindi ogni falsità che cade su tale documento ha in sé necessariamente l'attitudine a nuocere: chiedere il documento potenziale è superfluo. Nel falso in atto pubblico poi il documento effettivo esiste sempre, e consiste nella violazione delle speciali garanzie probatorie che la legge accorda agli atti pubblici. La proposta di fare esplicitamente menzione della possibilità del documento raccolse la metà dei voti della Commissione.

b) *False indicazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri* (art. 504). Si propone di collocare questo reato, preveduto nell'art. 436 del codice dell'89, tra le contravvenzioni, non riscontrandosi nel fatto di colui che, richiesto sulla identità o sullo stato della propria o altrui persona, faccia dichiarazioni non veritiere ad un pubblico ufficiale, tale carattere di gravità da farlo considerare come delitto.

Titolo VIII: *Dei delitti contro l'economia, l'industria e il commercio. Serrata e sciopero per fini contrattuali.* Il progetto per la violazione di una identica disposizione afferma una più grave responsabilità penale a carico del datore di lavoro (« che, al solo scopo d'imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti precedentemente stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, nelle sue aziende, o nei suoi uffici... »), rispetto a quella dei lavoratori (« ... che, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente il lavoro, o lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, al solo scopo

d'imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli precedentemente stabiliti ecc. »), comminando una pena meno severa a questi ultimi (art. 510). La Commissione, considerando che la posizione degli uni come degli altri è la stessa di fronte alla osservanza delle obbligazioni fondamentali ad essi rispettivamente derivanti dalla legge sindacale, propone che in conseguenza anche le sanzioni da infliggere per il caso di trasgressione di tali obblighi dovessero essere le medesime.

Titolo IX: Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

a) *Violenza carnale* (art. 527). Si propone di prevedere una speciale aggravante per il caso in cui il delitto sia commesso da due o più persone (secondo l'art. 116 n. 1, la delinquenza associata è punita più gravemente quando si tratti di cinque o più persone).

b) *Querela di parte*. Secondo l'art. 552 capov., per i delitti contro la libertà sessuale, e per il delitto di corruzione di minorenni (art. 540), la querela proposta è irrevocabile. Si propone di stabilire la revocabilità della querela fino all'apertura del dibattimento, sembrando pericoloso il principio dell'assoluta irrevocabilità.

Titolo X: Dei delitti contro la famiglia.

a) *Induzione al matrimonio mediante errore o inganno*. L'art. 557 prevede nella prima parte l'ipotesi di chi « nel contrarre matrimonio lascia ignorare all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento diverso dalla bigamia »; e nel capov. contempla l'ipotesi di « impedimento occultato con mezzi fraudolenti ». Si propone di configurare il delitto in modo da prevedere la sola ipotesi del capov.: non ogni comportamento reticente o bugiardo di taluno degli sposi sulla esistenza di un impedimento al matrimonio deve formare oggetto di previsione nel codice penale, ma soltanto il fatto di chi, per trarre in inganno l'altro coniuge, abbia posto in essere mezzi fraudolenti; le minori sanzioni

prevedute nell'art. 127 C. civ. possono essere ricondotte nella sfera della penalità civile.

b) *Adulterio*. Secondo l'art. 560 capov. la moglie adultera non è punita, se legalmente separata per colpa del marito ovvero da questo ingiustamente abbandonata. Modificare nel senso che la donna adultera è punibile, anche in questo caso, quando con essa convivano figli minori: tale convivenza impone alla madre il dovere di non dare ad essi il cattivo esempio di una relazione adulterina.

c) *Alterazione di stato* (art. 566). Prevedere per questo delitto la « causa di onore » come notevole diminuzione di pena: la spinta al delitto determinata da causa di onore deve avere, come per l'infanticidio, una speciale considerazione; anche applicando la disposizione dell'art. 66 n. 1, la quale prevede il concorso di circostanze di particolare valore morale e sociale, la pena rimane sempre eccessiva.

Titolo XI: Dei delitti contro la persona.

a) *Omicidio aggravato*: punire con l'ergastolo, e non con la pena di morte, l'omicidio dal latitante commesso per sottrarsi all'arresto, tenuto conto che il latitante può anche essere un innocente e che, in genere, chi uccide per sottrarsi all'arresto agisce in istato di orgasmo, per cui non può ritenersi perfettamente *compos sui* (art. 575 n. 2): punire con la pena capitale il colpevole di parricidio e il colpevole di omicidio a scopo di furto, rapina o di lucro in genere.

b) *Premeditazione*. Il progetto non ha riprodotto la premeditazione come concetto unitario, ma l'ha scissa nei suoi coefficienti (art. 65 n. 1 = aver agito per motivi abietti o futili; n. 2 = aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di altro reato; n. 4 = avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone: tutti casi richiamati nel n. 3 dell'art. 576, il quale inoltre nel n. 2 contempla l'omicidio com-

messo a mezzo di sostanze venefiche, ovvero con altri mezzi insidiosi): ove concorra taluna di coteste circostanze, l'omicidio è punito con l'ergastolo.

A tale sistema che muove dalla difficoltà di definire la premeditazione si osserva, da alcuni commissari, che la dottrina ha già chiarito gli elementi della premeditazione (freddezza della risoluzione, e perseveranza in tale risoluzione, e nella macchinazione dei mezzi) che potrebbe così definirsi: « la premeditazione consiste nella freddezza, perseverante risoluzione, accompagnata da macchinazione per attuarla ». Altri rilevano non essere necessario l'elemento della macchinazione, bastando l'elemento temporale, cioè il disegno formato prima dell'azione, ad intervallo, con animo freddo e pacato; altri infine giudicano inopportuna e pericolosa qualsiasi definizione. La commissione stabilì di riprodurre nell'art. 576 l'aggravante della premeditazione, pur senza definirla: tranne l'uso di mezzi insidiosi, le aggravanti su menzionate non sono, singolarmente considerate, indici necessari che il delitto sia stato premeditato.

c) *Infanticidio per causa di onore* (art. 577). La formula « ... cagiona la morte del neonato immediatamente dopo il parto ... » non è sufficientemente precisa: essa può dar luogo ad interpretazioni disparate, pur stando a significare quel periodo di tempo durante il quale sussiste l'orgasmo di non rendere noto il disonore proprio e di un prossimo congiunto. Si propone di dire: « ... di un neonato non ancora iscritto nei registri dello stato civile, e nei primi due giorni dalla nascita », conservandosi così la formula dell'art. 338 del codice vigente, ma diminuendo il termine da cinque a due giorni. Identica proposta si fa per il delitto di abbandono di neonato « immediatamente dopo la nascita per causa di onore » (art. 592).

b) *Omicidio del consensiente* (art. 578). Contrastanti furono i pareri su questo nuovo delitto.

Alcuni contestarono l'opportunità di una diminuzione

di pena, assai scarso valore dovendosi attribuire al consenso della vittima, sacra essendo per legge umana e divina la vita umana; altri richiesero si parlasse non di consenso, ma di richiesta spontanea, formalmente chiara e precisa; altri ritennero l'articolo superfluo, perchè, nel caso di eutanasia, motivi etici e religiosi si oppongono alla diminuzione della pena, e nel caso di duplice suicidio sembrano sufficienti le norme generali sul vizio di mente, in quanto applicabili.

La maggioranza della Commissione fu favorevole alla soppressione dell'articolo; mentre la minoranza aderì alla proposta di formulare l'articolo in modo da comprendere, esclusivamente, le ipotesi della eutanasia e del duplice suicidio.

e) *Lesioni*. Il progetto distingue il reato di « percosse » (art. 580: se dal fatto non derivi una malattia nel corpo o nella mente), punibile a querela di parte, dal reato di « lesione personale » (art. 581: se dal fatto derivi una malattia nel corpo o nella mente di qualsiasi entità e quindi anche una lesione lievissima), per cui si procede in ogni caso di ufficio. Si propone di punire a querela di parte le lesioni guaribili entro dieci giorni: sembra eccessivo che per ogni minima lesione si debba procedere di ufficio, tenendo conto che la punibilità a querela rimarrebbe circoscritta a quelle sensazioni fisiche dolorose che non lasciano residui morbosì di sorta.

Quanto alle lesioni aggravate, si propone di sopprimere l'ipotesi del « deturpamento » (art. 582 n. 4), assai difficile essendo stabilire i caratteri che lo differenziano dalla « deformazione », e di assimilare all'uso delle armi l'uso insidioso della corrente elettrica (art. 584 parte ult.): intendesi con ciò riferirsi a speciali sistemi in uso particolarmente per la difesa della proprietà, nei quali è adoperata la corrente elettrica.

f) *Abbandono di persone minori o incapaci*. Si propone di comprendere nell'art. 591 anche l'abbandono volontario di persona la quale, pur non essendo mi-

nore di anni 14, fosse tuttavia incapace di provvedere a sè medesima, non per malattia o per vecchiaia, ma per circostanze speciali (es. abbandono in località pericolosa da parte di guida alpina).

g) *Ingiuria e diffamazione* (art. 602-603). Le innovazioni introdotte dal progetto sono: 1°) criterio differenziatore tra ingiuria e diffamazione è la presenza dell'offeso (ingiuria) e non la determinatezza del fatto; 2°) esclusione assoluta della prova della verità del fatto attribuito alla persona offesa; 3°) efficacia estintiva riconosciuta alla consensuale attribuzione del fatto ad un giurì di onore.

La Commissione ha proposto:

1°) mantenere la costruzione che a tali delitti dà il codice vigente, secondo il quale l'ingiuria si distingue dalla diffamazione in base alla determinatezza o indeterminatezza del fatto attribuito. Non sempre l'offesa in assenza è a ritenere più grave di quella pronunciata in presenza, incerta essendo, in molte ipotesi, la possibilità di reazione da parte dell'offeso, specie se questo appartenga a classi sociali elevate o rivesta cariche pubbliche. È bene poi aggravare l'ingiuria, se accompagnata da percosse;

2°) ammettere la prova liberatoria nei limiti preveduti dall'art. 394 n. 1 C. p. vigente: nell'ipotesi in cui il diffamato sia un pubblico ufficiale, sarebbe difficile far funzionare il giurì d'onore, e sarebbe ad ogni modo da stabilire se e quale valore abbia il lodo nei confronti della pubblica amministrazione, alla quale appartiene il pubblico ufficiale diffamato.

Titolo XII: *Dei delitti contro il patrimonio*.

a) *Furto*. L'art. 641 n. 2 dichiara punibile a querela di parte il furto commesso su cose di « tenue valore » per provvedere ad un estremo bisogno.

Si propone di sopprimere l'espressione « tenue valore », poichè l'agire per estremo bisogno pone in tale situazione psicologica, da rendere impossibile il

sottilizzare su altra condizione: l'elemento psicologico dovrebbe prevalere sull'elemento obbiettivo.

b) *Sottrazione di cose comuni*. Dispone il capov. dell'art. 642 che non è punibile il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sè o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola a colui che la detiene, qualora il fatto sia commesso su cosa fungibile, e il valore delle cose non ecceda la quota spettante al colpevole.

Sopprimere il cennato capov., perchè non deve essere penalmente lecito al coerede ecc. prelevare quella che ritiene essere la parte spettantegli, mentre esiste la possibilità di contestazioni.

c) *Usura*. Secondo l'art. 659, per l'incriminazione di tale delitto, occorre che l'agente « profitti delle condizioni di miseria di una persona ovvero del suo stato di bisogno, determinato da sventura », per farsi dare o promettere, in corrispettivo di una prestazione di danaro o altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari. Si propone di sopprimere le parole « determinato da sventura », considerando che non è la sventura la sola ipotesi nella quale un usuraio può profittare dell'estremo bisogno di una persona: i debiti usurari di onore, ad es., non essendo determinati da sventura o miseria, rimarrebbero fuori la previsione legislativa.

d) *Delitti contro il patrimonio commessi da congiunti*. L'art. 664 n. 1 dichiara non punibili tali delitti, ove siano commessi a danno del coniuge non legalmente separato, di un ascendente o discendente o affine in linea retta, dell'adottante o adottato. Si propone di rendere detti delitti punibili a querela di parte, se commessi in danno del coniuge separato di fatto, o in danno di un affine in linea retta, quando manchi la condizione della convivenza: vengono meno in tali casi le ragioni che tradizionalmente han consigliato di rendere non punibili le anzidette persone, mentre la condizione della querela garantirebbe il verificarsi della repressione penale, quando il danneggiato la reclami.

LIBRO III. — Delle contravvenzioni in ispecie.

a) Si propone di eliminare dal codice penale quelle forme contravvenzionali che, pur avendo notevole importanza per l'indole dell'interesse tutelato, non hanno tuttavia carattere strettamente giuridico, e sono attinenti a materie in continua trasformazione: è preferibile rinviare la disciplina di esse alla legge di P. S. ovvero alle leggi speciali.

b) *Bestemmia*. La legge P. S. (art. 232) punisce genericamente la bestemmia e le offese pubbliche al culto cattolico e ai culti ammessi nello Stato; l'art. 739 invece prevede soltanto le invettive o parole oltraggiose contro la divinità o i simboli o le persone venerati nella Religione dello Stato: ciò è coerente al sistema del progetto, che punisce il vilipendio della sola Religione dello Stato (art. 408), e che diminuisce la pena quando uno dei fatti contemplati negli art. 409-410-411 sia commesso, anzichè contro il culto cattolico, contro un culto ammesso. Conseguenze, dal principio della speciale preminenza riconosciuta alla religione cattolica, che l'offesa a persona o simboli venerati nei culti ammessi è punita come turpiloquio (art. 741).

Si propone di tener conto anche dei culti ammessi per quanto attiene alla bestemmia: non sempre la bestemmia, in questa seconda ipotesi, riveste il carattere di turpiloquio, e rimarrebbe quindi impunita, quantunque offensiva del sentimento religioso di minoranze non meno rispettabili; chè, se poi la norma dell'art. 739 ha, tra l'altro, scopi di educazione e di moralizzazione, non si comprende perchè debba essere consentito l'oltraggio pubblico a persone venerate nei culti ammessi; infine il nostro codice deve essere applicato nelle nostre colonie, dove la religione professata dalla maggioranza non è la cattolica.

Conclusione. Con l'invio delle proposte della commissione interparlamentare al Ministro Guardasigilli, si

può considerare chiuso il periodo dei lavori preparatori del *Nuovo codice penale*. Com'è noto, detti lavori, contenuti in 14 volumi di circa 500 pagine ciascuno, sono passati attraverso le seguenti fasi:

1°) Atti parlamentari della legge 24 dicembre 1925 n. 12660, che delega al Governo del Re la facoltà di emendare i codici penale e di procedura penale.

2°) Comitato per la compilazione del Progetto preliminare di un nuovo codice penale (ottobre 1927).

3°) Osservazioni e proposte degli Enti (Magistratura, Università, Commissioni Reali e Sindacati avvocati e procuratori) e delle Personalità, invitati da S. E. il Guardasigilli a manifestare il proprio parere sul progetto.

4°) Commissione ministeriale chiamata a dare il parere sul progetto (decreto ministeriale 25 agosto 1927).

5°) Comitato per la elaborazione del Progetto definitivo (ottobre 1929).

6°) Commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto (art. 2 legge 24 dicembre 1925 n. 12660).